



COMUNE DI BARGHE

Provincia di Brescia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 43 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175.**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventuno** del mese di **Dicembre** alle ore **20:45**, nella **sede municipale**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1	<u>GUERRA GIOV BATTISTA</u>	SI	6	<u>MARMENTINI ANDREA</u>	SI
2	<u>CERESA ILARIO</u>	SI	7	<u>PAREDI DIEGO</u>	SI
3	<u>OGNIBENI ROBERTA</u>	SI	8	<u>VEZZONI MARIA</u>	SI
4	<u>BACCHETTI DANIELA</u>	SI	9	<u>ZORZI ROBERTA</u>	SI
5	<u>GAZZAROLI ALBERTO</u>				

PRESENTI: 7

ASSENTI: 2

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Alberto dott. Lorenzi** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Guerra Giov Battista - Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175..

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., con deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 25 settembre 2017 il Comune ebbe a provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con individuazione di quelle che devono essere alienate.

Visto l'art. 20 del d. lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 del seguente tenore:

Articolo 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo [17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo [17 del decreto-legge n. 90 del 2014](#), convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. (1)
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo [29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo [2495 del codice civile](#), le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. [13, D.Lgs. 16.06.2017, n. 100](#) con decorrenza dal 27.06.2017.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n.

- 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERAZIONI DI DIRITTO AFFIDAMENTI IN HOUSE.

Le società **in house providing**, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Consiglio di Stato sezione I con sentenza Numero 02583/2018 e data 08/11/2018 Spedizione - Adunanza di Sezione del 10 ottobre 2018

"(...) all'articolo 16, primo comma, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", il quale stabilisce che le società in house possono ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto, solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella "prescritta" da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata

*Con l'espressione in house providing si fa riferimento all'affidamento di un appalto o di una concessione da parte di un ente pubblico in favore di una società controllata dall'ente medesimo, senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica, in virtù della peculiare relazione che intercorre tra l'ente pubblico e la società affidataria. La società in house è una società dotata di autonomia personalità giuridica che presenta connotazioni tali da giustificare la sua equiparazione ad un "ufficio interno" dell'ente pubblico che l'ha costituita, una sorta di longa manus; non sussiste tra l'ente e la società un rapporto di alterità sostanziale ma solo formale. Queste caratteristiche della società in house giustificano e legittimano l'affidamento diretto, senza previa gara, per cui un'amministrazione aggiudicatrice è dispensata dall'avviare una procedura di evidenza pubblica per affidare un appalto o una concessione. Ciò in quanto, nella sostanza, non si tratta di un effettivo "ricorso al mercato" (outsourcing), ma di una forma di "autoproduzione" o, comunque, di erogazione di servizi pubblici "direttamente" ad opera dell'amministrazione, attraverso strumenti "propri" (in house providing). La società in house, infatti, avrebbe della società solo la forma esteriore, costituendo, in realtà, un'articolazione in senso sostanziale della pubblica amministrazione da cui promana e non un soggetto giuridico ad essa esterno e da essa autonomo (cfr. Cons. St., sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2660; Corte Cost., 20 marzo 2013, n. 46; T.A.R. Roma, Lazio, sez. II, 17 giugno 2016, n. 7032). Una tale configurazione, si giustifica in base al fatto che solo quando la società affidataria è partecipata in modo determinante dall'ente pubblico, esercita in favore del medesimo la parte più importante della propria attività ed è soggetta al suo controllo in termini analoghi a quello in cui si esplica il controllo gerarchico dell'ente sui propri stessi uffici, non sussistono esigenze di concorrenza e, quindi, si può escludere il preventivo ricorso a procedure di evidenza pubblica (Corte Giust. CE, sez. V, 18 novembre 1999, sentenza cd. Teckal causa C-107/98; Corte Giust. UE, sez. V, 8 maggio 2014, causa C-15/13). Le origini di tale istituto si rinvencono nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, espressione del principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche di cui all'art. 2 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, (...). Le società in house, però, devono avere specifici requisiti. Secondo la giurisprudenza della Corte UE (cfr. sentenza Teckal del 1999 e direttive UE 23, 24 e 25/2014 in materia di appalti e concessioni), le procedure di evidenza pubblica possono escludersi tutte le volte in cui: 1) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sul soggetto affidatario un **controllo analogo** a quello operato sui propri servizi interni (**requisito strutturale**); 2) il soggetto affidatario realizza la **parte più importante** della propria attività a favore dell'amministrazione aggiudicatrice che lo controlla (**requisito funzionale**). Le condizioni necessarie per la configurazione del controllo analogo sono la **partecipazione pubblica totalitaria** e l'**influenza determinante**; sin dal 2005, la Corte di Giustizia (Corte di Giustizia UE 11*

gennaio 2005, C-26/03, Stadt Halle; Corte di Giustizia UE 21 luglio 2005, C-231/03, Consorzio Coname; Corte di Giustizia UE, sez. I, 18 gennaio 2007, C-225/05, Je. Au.) ha chiarito che la partecipazione, pur minoritaria, di soggetti privati al capitale di una società, alla quale partecipi anche l'amministrazione aggiudicatrice, esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare sulla medesima un controllo analogo a quello che essa svolge sui propri servizi. La partecipazione pubblica totalitaria rappresenta una condizione necessaria, ma non ancora sufficiente, dovendosi ulteriormente verificare la presenza di strumenti di controllo da parte dell'ente pubblico più incisivi rispetto a quelli previsti dal diritto civile a favore del socio totalitario. L'amministrazione aggiudicatrice, infatti, deve essere in grado di esercitare **un'influenza determinante** sia sugli **obiettivi strategici** che sulle **decisioni importanti** dell'entità affidataria e il controllo esercitato deve essere **effettivo, strutturale e funzionale** (in tal senso, Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 29 novembre 2012, C-182/11 e C-183/11, Econord). (...) I requisiti dell'in house sono ora indicati all'art. 12, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, all'art. 28, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE e all'art. 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE (norme di identico tenore), che disciplinano l'in house e la cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici (c.d. contratti di collaborazione: che rimangono al di fuori dell'in house, in quanto non comportano la costituzione di organismi distinti rispetto alle amministrazioni interessate all'appalto o alla concessione). In particolare, l'art. 17, paragrafo 1, della direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, relativo alle concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico, prevede che una concessione aggiudicata da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva quando siano soddisfatti tutti i requisiti del controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, quando **oltre l'80 %** delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente controllante e **non vi sia alcuna partecipazione di capitali privati**, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che **non** comportano **controllo** o potere di **вето**. Le direttive sono state attuate con il d.lgs. 50/2016, recante il nuovo codice dei contratti pubblici. All'articolo 5 - rubricato "principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico" – vi è una disciplina di principio che tratteggia nelle sue linee essenziali le caratteristiche principali dell'in house; va incidentalmente notato che le previsioni codicistiche ricalcano in buona parte le direttive. (...) Per l'individuazione dell'in house sono richiesti adesso tre requisiti: 1) **controllo analogo**; 2) **oltre l'80 per cento delle attività** della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente controllante; 3) **partecipazione totalitaria**. In ordine al controllo analogo, è stabilito che "un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ... qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli **obiettivi strategici** che sulle **decisioni significative** della persona giuridica controllata" (art. 5, comma 1, lett. a). Il controllo cd. analogo è un elemento centrale della fattispecie in house, in quanto si caratterizza per la particolare **incisività, effettività e concretezza** del suo esercizio (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. V, 8 maggio 2014, causa C-15/13, causa C-15/13, che sottolinea la necessità che il controllo cd. analogo sia "effettivo, strutturale e funzionale"). Infatti, esso si manifesta con una intensità tale da risultare incompatibile con la presenza di "ampi poteri di gestione" da parte dell'organo amministrativo, in tal modo delineando un rapporto di **subordinazione gerarchica** tra esso e l'ente pubblico socio (Corte di Giustizia CE, 13 ottobre 2005, C- 458/03, punto 67-68). Ai fini dell'in house, l'espressione "controllo" non starebbe ad indicare l'influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria (o totalitaria) è in grado di esercitare sull'assemblea della società, ma individuerrebbe "un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente con modalità e con un'intensità non riconducibili ai diritti e alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse pure socio unico) in base alle regole dettate dal codice civile, e sino a punto che agli organi della società non resta affidata **nessuna autonoma rilevante autonomia gestionale**" (Cass., Sez. Un., 25 novembre 2013, n. 26283, par. 4.2.; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 23 settembre 2013, n. 780; T.A.R. Lombardia, Milano, 22 marzo 2012, n. 892). Quanto alla prevalenza dell'attività "intra moenia", è previsto che oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente controllante (art. 5, comma 1, lett. b). (...) Il requisito della **partecipazione pubblica totalitaria** è divenuto autonomo rispetto a quello del controllo analogo e sono state **consentite forme di partecipazione diretta di capitali privati** ma a condizione che la partecipazione dei capitali privati sia **prevista a livello legislativo**, in conformità dei Trattati, e **non** consenta l'esercizio di un'**influenza determinante** sulla persona giuridica controllata."

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016.

Atteso che nelle schede stilate sul modello predisposto dalla Corte dei Conti con la predetta delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 nella scheda 05 azioni di razionalizzazione indicava la necessità di alzare il fatturato oltre la soglia minima.

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Gli interventi di c.d. soccorso finanziario ex [art. 14](#), comma 5, [D.Lgs. n. 175 del 2016](#), in favore di società in liquidazione sono vietati, ove motivati dalla sola esigenza di evitare la dichiarazione d'insolvenza della società e di garantire la tutela dei creditori sociali. Non giova a supportarne la legittimità, l'accantonamento a bilancio dell'Ente socio nell'apposito fondo di cui all'[art. 21](#), commi 1 e 2, [D.Lgs. n. 175 del 2016](#), rispondente alla diversa ratio di neutralizzare prospetticamente le ricadute negative della gestione societaria, riducendo le capacità di spesa annua dell'Ente stesso. Detto fondo non è in sé vincolato al ripiano delle finalità d'esercizio del soggetto partecipato, che va comunque ricondotto ad autonome ed argomentate valutazioni di convenienza, nell'interesse generale.

[Corte dei conti-Lazio, delibera 17 ottobre 2018, n. 66](#)

"(...) In proposito, mette conto evidenziare che la ratio dell'art. 21 [ndr: *art. 21 dello stesso d.lgs. 175/2016*], come quella delle norme finanziarie di identico tenore che l'hanno preceduto (articolo 1, commi 550-552, della legge di stabilità 2014), è intesa a porre *“una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la conseguenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo. ... con l'obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati”* (così testualmente Sez. Contr.Liguria del. 24/2017/PAR) nonché di salvaguardare in termini sostanziali l'equilibrio di bilancio, tenendolo indenne dalle ricadute negative che la gestione societaria può su di esso produrre in termini prospettici. (...)il disposto dell'art. 21 non influisce in alcun modo sul 6 sistema di divieti e limiti di ammissibilità degli interventi finanziari in favore delle società in perdita cristallizzato dall'art. 14, comma 5, (per tutte cfr. Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 410/2016/PRSE e la numerosa giurisprudenza ivi richiamata; cfr. anche il referto della Sezione delle Autonomie di cui alla deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG)

(...)

Nei relativi contenuti dispositivi, l'art. 14, comma 5, **mira a porre un freno alla prassi, diffusa presso gli enti pubblici, di procedere a ricapitalizzazioni e ad altri interventi straordinari di copertura delle perdite societarie al solo scopo di assicurare la continuità aziendale** senza alcuna prospettiva di effettivo rientro strutturale e, perciò, con esborsi non giustificati da apprezzabili esigenze di interesse generale. Detta prassi, infatti, oltre a recare nocumento al bene valore dell'equilibrio di bilancio, non appare in linea con la tutela della concorrenza declinata dalle disposizioni dei trattati europei anche in termini di divieto (vedasi art. 106 TFUE, già art. 86 TCE) di porre soggetti economici che operano nel mercato comune in posizione di vantaggio sostanziale, con il riconoscimento di benefici speciali e esclusivi (cfr., in particolare, sez. contr. Puglia del. n. 29/2012 e Sez. contr. Abruzzo del. 279/2015).

(...)

Operazioni di sostegno finanziario in deroga al divieto generale, pertanto, anche per gli enti locali sono ammesse solo subordinatamente a puntuale dimostrazione dello "specifico interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali.

(...)

va di contro richiamato l'arresto giurisprudenziale per il quale **“è da escludere che tale interesse pubblico possa essere identificato con l'esigenza di evitare la dichiarazione dello stato di insolvenza della società o con la tutela dei creditori sociali** che avrebbero fatto affidamento sulla natura pubblica della società come assoluta certezza di ottenere soddisfacimento dei loro crediti; diversamente, la scelta si tradurrebbe in un ingiustificato trattamento di favore verso i creditori della società incapiente” (così testualmente, cfr. S.R.C. Liguria del. n. 24/2017/PAR).”

Visto in proposito il parere n. 3 del 18 gennaio 2018, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, che, nel confermare l'ormai consolidato orientamento, ha ribadito che è vietato erogare denaro ad una società partecipata in liquidazione, anche utilizzando la quota dell'avanzo di amministrazione vincolato per perdite reiterate negli organismi partecipati, obbligo introdotto dalla legge di stabilità 2014.

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. [24, comma 5 del Dlgs 175/2016](#), il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-
quater, cod. civ..

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

Atteso che fanno parte, in base al principio contabile 4/4, da ultimo modificato dal [D.M. 11 agosto 2017](#), gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti (pubblici o privati) dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni.

[Corte dei conti-Lombardia, delibera 6 novembre 2018, n. 303](#)

"Il Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4) contiene, inoltre, una precisazione rilevante ai fini del presente parere, quando chiarisce che "ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società

(...)

La questione è stata definita in modo esplicito con la modifica del richiamato principio intervenuta con il DM dell'11 agosto 2017 che ha integrato il testo al punto 2 (dove si definisce la composizione del gruppo amministrazione pubblica), inserendo il seguente periodo: "2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni

(...)

Nella stessa direzione va interpretata la disposizione (art. 11 ter del decreto legislativo numero 118, lettera b) che, fra i presupposti indicati per la definizione degli "enti strumentali controllati" ritiene sufficiente, la presenza del potere, assegnato dalla legge o dallo statuto, di "nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine 5 all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda "

Atteso che è vietato finanziarla con risorse comunali una società partecipata posta in liquidazione che non ha prospettive di continuità aziendale,.

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n.7 , contrari nessuno , astenuti nessuno espressi dai consiglieri comunali n.7 presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di approvare l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazioni, dirette o indirette, a' sensi dell'art. 20 comma 1 del d. lgs. n. 275 del 19 agosto 2016, di tutte le partecipazioni detenute dal Comune alla data attuale.

Denominazione ente/ragione sociale società	Tipologia ente	Quota di partecipazione	
SECOVAL SRL - VIA G. REVERBERI 2 - NOZZA DI VESTONE (BS)	Società partecipata	0.58%	Mantenimento
SERVIZI AMBIENTE ENERGIA (SAE) VALLESABBIA SRL - VIA G. REVERBERI 2 - NOZZA DI VESTONE (BS)	Società partecipata	0.09%	Mantenimento

- 2) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.

- 3) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

- 4) che copia della presente deliberazione abbia ad essere inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n.7 contrari nessuno astenuti nessuno espressi dai consiglieri comunali n.7 presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime **parere favorevole** di **regolarità tecnica** espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

*Il Responsabile
dell'Servizi Finanziari*

F.to Dott. Lorenzi Alberto

Barghe, addì 21/12/2018

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime **parere favorevole** in riguardo alla **regolarità contabile** di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta la **copertura finanziaria** ai sensi dell'art. 151, 4° comma, e dell'art. 153, 5° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

*Il Responsabile
dell'Area Finanziaria*

F.to Alberto dott. Lorenzi

Barghe, addì 21/12/2018

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Guerra Giov Battista

Il Segretario Comunale
F.to Alberto dott. Lorenzi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 27/12/2018 ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.barghe.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale
F.to Alberto dott. Lorenzi

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

27/12/2018

Il Segretario Comunale
Alberto dott. Lorenzi